

EMENDAMENTO

ARTICOLO 28

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 28 bis. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: cancellazione del riferimento specifico in fattura.

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «A tal fine, le fatture o gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In caso di omessa indicazione del riferimento di cui al secondo periodo, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

BUTTI, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI
Butti Trancassini Rampelli LucaseLLI

28.033

C.2500

"Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19"

Articolo 44

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla L.27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 185 sostituire la frase "fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione", con la seguente "fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione";
- b) al comma 188 le parole "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento" e le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro"
- c) Al comma 189, sostituire le parole "40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro" con le parole "50 per cento del costo", e le parole "10 milioni" con le parole "10 milioni" con le parole "50 milioni";
- d) *Al comma 191, apportare le seguenti modifiche:*
 - a) le parole "in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190" sono sostituite dalle seguenti "in unica soluzione";
 - b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente "Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602";

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni per il 2020 e a 111 milioni a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, co. 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

GELMINI, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'ATTIS, CANNIZZARO, PELLA
PAOLO RUSSO, D'ETTORE, PORCHIETTO

44.022

Emendamento

AC 2500

Art. 50

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«1-bis. Il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'effettuazione degli investimenti ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, è prorogato al 30 giugno 2021».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole "consegna dei" con le seguenti "consegna e degli investimenti sui"

UNGARO

50.2

AC 2500

Emendamento

Articolo 50

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:


1.bis. In considerazione della situazione emergenziale covid- 19, e degli effetti determinati per gli anni 2020 e 2021 sui fatturati delle imprese di cui all'articolo 7 della legge n. 21 del 1992, gli ammortamenti dei beni materiali delle medesime potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto dalla regolamentazione fiscale vigente, incrementato di due annualità.

Mancini

50.3

EMENDAMENTO ALL'ART. 50

Al comma 1, sostituire le parole: «il termine del 30 giugno 2020 previsto» con le seguenti parole: «i termini del 31 dicembre 2019 e del 30 giugno 2020 previsti» e le parole «è prorogato al 31 dicembre 2020» con le seguenti parole «sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021».


RAMPELLI, TRANCASSINI, LUCASELLI

MOTIVAZIONE

L'art. 50 riprende l'art. 1 del D.L. 34/2019, concernente il super-ammortamento. Il super-ammortamento, introdotto dalla Legge di bilancio 2016, valido fino al 31 dicembre 2019, è una maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi, del 30%, al fine di incentivarne l'acquisto. Nella sua formulazione prima del D.L. Rilancio tale beneficio era riconosciuto per gli acquisti fino al 31 dicembre 2019 e per i beni consegnati entro il 30 giugno 2020, a condizione che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2019. L'art. 50 che si intende emendare, consente la proroga al 31 dicembre 2020 esclusivamente del termine di consegna dei beni acquistati nel 2019 e per i quali è stato versato l'acconto del entro il 31.12.19 (il minimo, considerando i problemi logistici legati all'emergenza). Con l'emendamento proposto si va ad estendere, di fatto, questa importante agevolazione fiscale a tutto il 2020.

50.4

A.C. 2500
EMENDAMENTO
ARTICOLO 50

All'articolo 50, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

“La presente disposizione si applica anche agli investimenti tecnologici effettuati nell'anno 2020”.

MICELI



50.5

A.C. 2500
Emendamento
Art. 50

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione si applica anche agli investimenti tecnologici effettuati nell'anno 2020".

Buratti (BURATTI)

50.6

EMENDAMENTO

Art.50

Schullian, Plangger, Gebhard, Rossini Emanuela

Sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021".

50.7

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 50

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *"1-bis. È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per il deposito della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, legge 11 dicembre 2016, n. 232".*

50.8

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«50-bis (Proroga del Piano Transizione 4.0)


1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
 - b) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte con le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



On. Maurizio Lupi



On. Alessandro Colucci



On. Eugenio Sangregorio



On. Renzo Tondo

On. Antonino Germanà



Relazione illustrativa

La proposta proroga di un anno le misure previste dal Piano Transizione 4.0 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e credito d'imposta per ricerca e sviluppo, transizione ecologica e 4.0).

La misura è indispensabile per sostenere la domanda interna, anche in considerazione del sensibile calo degli investimenti privati legato alla crisi epidemiologica, al fine di dare continuità agli investimenti innovativi.

Gli effetti finanziari collegati alla modifica sono stimabili in circa 250 milioni per il 2022, anche alla luce del presumibile minor livello di investimenti che si registrerà nel 2020. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

50.02

EMENDAMENTO


PAGANO Ubaldo

Articolo 50

50.03 %

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

“Art. 50-bis

(Proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 185, le parole: “31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022”.
- b) al comma 188 le parole: “6 per cento” sono sostituite con le parole: “12 per cento”.
- c) al comma 198, le parole: “Per il periodo d'imposta successivo” sono sostituite dalle parole: “Per i tre periodi d'imposta successivi”.
- d) al comma 199 le parole: “2,5 milioni di euro” sono sostituite con le parole: “5 milioni di euro” e le parole: “10 milioni di euro” sono sostituite con le parole: “20 milioni di euro”.
- e) al comma 203 le parole: “12 per cento” sono sostituite con le parole: “24 per cento”, le parole: “6 per cento” sono sostituite con le parole: “12 per cento” e le parole: “10 per cento” sono sostituite con le parole: “20 per cento”.

Relazione: il progetto Transizione 4.0 del MISE non è stato oggetto di modifiche nel DL Rilancio e le misure contenute nel decreto non coprono neanche parzialmente le esigenze reali delle imprese in termini di innovazione. In questa nuova fase della vita delle imprese post-Covid potrà sopravvivere solo chi riuscirà ad innovare e a mantenersi al livello dei competitors anche e soprattutto internazionali. L'unica misura significativa contenuta all'interno del DL Rilancio è quella all'art. 244 relativa al credito d'imposta R&S per il Mezzogiorno, che purtroppo risulta depotenziata dal perimetro di applicazione, che esclude così il 95% dell'industria da questo beneficio maggiorato.

La proposta emendativa mira innanzitutto a dare al Piano Transizione 4.0 un orizzonte applicativo di medio termine. Il rinnovo annuale delle misure non giova agli investitori che devono invece avere certezze su un periodo non inferiore ai 3 anni. Questo agevolerebbe sicuramente anche i soggetti piccoli-medi che potrebbero pianificare gli investimenti su un periodo più lungo e con un utilizzo più razionale delle loro risorse tipicamente più scarse rispetto ai grossi gruppi.

In secondo luogo, si propone anche un intervento sulle aliquote in un'ottica di potenziamento degli incentivi del Piano 4.0. Le proposte in questa direzione sono:

- Aumento del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali dal 6% attualmente previsto al 12%
- Aumento del tetto massimo di spesa per i beni 4.0 dagli attuali 10 mln € a 20 mln €
- Aumento della soglia per godere dell'aliquota al 40% per i beni 4.0 da 2,5 mln € a 5 mln €

Riguardo invece ai crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 4.0 per le attività di Ricerca e Sviluppo, non ritenendo quanto oggi previsto in linea con le politiche dei principali paesi avanzati, proponiamo:

- Aumento dell'aliquota attuale per R&S dal 12 % al 24%
- Aumento dell'aliquota del credito d'imposta per "attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati", dal 6% al 12% per investimenti massimi di 1,5 milioni di euro, e dal 10% al 20% per le "attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0".

50.03 /

A.C. 2500

EMENDAMENTO


PAGANO Ubaldo

Articolo 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

“Art. 50-bis

1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.”.

Relazione: l'emendamento è finalizzato a prorogare di un anno il credito d'imposta per investimenti, già previsto per il 2020. L'emergenza sanitaria COVID-19, che ha sospeso l'attività ordinaria della quasi totalità delle imprese, vanifica, di fatto, l'incentivo per gli investimenti che già il legislatore aveva previsto per il 2020 con la legge di stabilità per il corrente anno. Una proroga dell'incentivo si rende quindi opportuna al fine di garantire alle imprese un tempo più ampio indispensabile per pianificare e incrementare gli investimenti necessari alla ripresa economica.

50.04

ARTICOLO 50

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«50-bis (Proroga del Piano Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
 - b) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte con le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Gelmini
GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ATTIS, PELLA, CANNIZZARO, PAOLO RUSSO,
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, *Mh* *Alia* *Luca* *Russo*

50.06

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

“Articolo 50-bis

Credito d'imposta per investimenti

1. All'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 185, le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.”.

Proroga credito d'imposta relativo all'acquisto di beni strumentali nuovi (ex-super ed iper ammortamento)

Osnato Trancassini
OSNATO, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI *Rampelli*

50.07

A.C. 2500
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole "fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione", sono sostituite dalle seguenti. "fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione";

b) al comma 188, le parole "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento" e le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro"

c) al comma 189, le parole "40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento del costo", e le parole "10 milioni" con le parole "10 milioni" con le parole "50 milioni";

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190" sono sostituite dalle seguenti: "in unica soluzione";

2) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente "Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602."

2 Alla copertura degli oneri del presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni per il 2020 e a 111 milioni a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


LOVECCHIO

50.09

AC 2500
Emendamento
Art. 50

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«50-bis

(Proroga del Piano Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
 - b) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte con le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

MORETTO

50.012

A.C. 2500

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«50-bis (Proroga del Piano Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 185 le parole: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
 - b) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono aggiunte con le seguenti: «e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

FRASSINI, CESTARI, BELLACHIOMA, COMAROLI, CATTOL, TOMASI, GAVA, GARAVAGLIA.

50.013

Emendamento

ART. 50

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga dei termini per beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

All'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
- b) le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022».

50.017

A.C. 2500

EMENDAMENTO

ART.50

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente: "Articolo 50-bis(Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali di cui alla L.27 dicembre 2019, n. 160).1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 sostituire la frase "fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione", con la seguente "fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione";

b) al comma 188 le parole "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento" e le parole "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro"

c) Al comma 189, sostituire le parole "40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro" con le parole "50 per cento del costo", e le parole "10 milioni" con le parole "10 milioni" con le parole "50 milioni";

d) Al comma 191, apportare le seguenti modifiche: a) le parole "in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190" sono sostituite dalle seguenti "in unica soluzione"; b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente "Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602".

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci, pari a 83 milioni per il 2020 e a 111 milioni a decorrere dal 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione del comma 5 dell'articolo 265.

Lovecchio
LOVECCHIO

50.018

AC 2500

BENIGNI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Articolo 120

Dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

Art. 120-bis-

(Proroga credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

All'articolo 1, comma 198, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole "sono sostituite dalle parole "Per ciascuno dei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e sino al 31 dicembre 2026".

120.06

EMENDAMENTO ALL'ART. 239

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:


«Art. 239-bis (*Credito di imposta transizione 4.0*)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;

b) al comma 216, sostituire le parole «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad Euro 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.



 LUCASELLI, TRANCASSINI, RAMPELLI

239.05

C.2500

Dopo l'articolo 244, aggiungere il seguente:

Art. 244-bis. (Stabilizzazione e potenziamento del credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi e del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica)

1. Al fine di stabilizzare in un orizzonte temporale pluriennale la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, già ridefinita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in considerazione della necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 185, le parole: "e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione," sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 188, le parole: "6 per cento" e le parole "nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "10 per cento" e "nel limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro";

c) al comma 191, le parole: "in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190" sono sostituite dalle parole: "in un'unica quota annuale";

d) al comma 198, dopo le parole: "31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022";

e) al comma 203:

1) nel primo periodo, le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti le parole "20 per cento" e le parole: "3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro";

2) nel quarto periodo, le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento" e le parole: "1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro".

f) al comma 204, le parole: "in tre quote annuali di pari importo" sono sostituite dalle parole: "in un'unica quota annuale";

g) dopo il comma 204, aggiungere il seguente: "204-bis. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.

244.021.

244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388". h) dopo il comma 207, aggiungere il seguente: "207-bis. il possesso della documentazione di cui ai commi 205 e 206 ritenuta idonea, in sede di verifica, a consentire la corretta determinazione del credito spettante, esclude dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui al comma 207". 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

POLIDORI



244.021.